



C O M U N E D I M A N Z I A N A

Città Metropolitana di Roma Capitale

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma)

Tel. 0699674024 Fax 0699674021

Email : info@comune.manziana.rm.it

Ordinanza N. 15 del 29/04/2020

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N° 14 DEL 06/04/2020 ED ADOZIONE DI MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 PER IL MERCATO SETTIMANALE

AREA SICUREZZA

Il Sindaco

PREMESSO CHE con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento;

VISTI E RICHIAMATI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2020 n. 45 , che , tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- Ordinanza ai sensi dell'Art. 32, comma 3, della L. 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale [n.108 del 27 aprile 2020](#);

- L'ordinanza sindacale n. 14 del 06/04/2020 avente ad oggetto «sospensione mercato ambulante settimanale dal 09/04/2020 sino all'emanazione di nuove disposizioni che prevedano la possibilità dello svolgimento regolare dello stesso»

- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

- lo Statuto comunale;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO opportuno doversi adottare misure che consentano la ripresa della attività commerciale per i banchi ambulanti di generi alimentari;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall'art. 6 della Legge 24.7.2008 n. 125;

DISPONE

- A far data dal 4 maggio 2020, la revoca della propria ordinanza n° 14 del 06/04/2020, autorizzando con il presente provvedimento la riapertura del mercato settimanale esclusivamente per i banchi del settore agro-alimentare e dei produttori, con le seguenti prescrizioni:
 - È derogata l'ordinaria assegnazione delle piazze previste in licenza e l'assegnazione delle stesse avverrà a discrezione del personale incaricato della sorveglianza annonaria;
 - E' consentito l'accesso ad un numero non superiore a cinque "spuntisti" del settore alimentare e produzione diretta;
 - Dovranno essere garantite le misure di distanziamento sociale previste nella successione dei provvedimenti elencati in premessa;
 - L'accesso alla Piazza della Piscina, stabilito in Via IV Novembre, al fine di garantire il distanziamento sociale, sarà contingentato dal personale di vigilanza;
 - I venditori e gli avventori dovranno obbligatoriamente indossare dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti ;
 - E' fatto obbligo ai venditori di servire un solo cliente alla volta e di far rispettare le distanze di sicurezza tra gli acquirenti in prossimità del banco di vendita;
 - Dovrà essere garantito, in aggiunta alle misure previste per l'odierna emergenza, il pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie già vigenti in materia di commercio alimentare;
 - L'individuazione tra gli espositori autorizzati alla riapertura, di un referente che, abbia il compito di rapportarsi con l'Amministrazione comunale e con gli organi di vigilanza, per ogni necessità e verifica ritenute necessarie;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- di trasmettere in copia la presente ordinanza alla Prefettura di Roma, al Corpo di Polizia Intercomunale Bracciano-Manziana, al locale Comando Stazione dei Carabinieri;
- di incaricare il Corpo di Polizia Intercomunale Bracciano-Manziana della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

- in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta eccezione per i casi in cui il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 689/1981;
- le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite a norma dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e dell'art. 6 bis della Legge n. 125/2008, con una sanzione amministrativa ed che in caso di più violazioni concorrenti e/o consecutive o nell'ipotesi di reiterazione delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis della Legge 241/1990;

INFORMA CHE

dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso nei seguenti termini:

- ai sensi dell'art.3 Legge n.241190 ricorso al T.A.R. Lazio entro il termine di 60 giorni;
- ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni .

Manziana, 29/04/2020

Il Sindaco
BRUNI BRUNO
Sottoscritto digitalmente